BANCA CENTRALE EUROPEA

EUROSISTEMA

IT **ECB-PUBLIC**

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 marzo 2022

relativo a modifiche allo Statuto della Banca d'Italia

(CON/2022/10)

Introduzione e base giuridica

In data 28 febbraio 2022 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dalla Banca d'Italia una richiesta di parere relativo a proposte di modifica allo statuto della Banca d'Italia (di seguito le «proposte di modifica»). Le proposte di modifica danno attuazione alle modifiche stabilite dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234[1] (di seguito, la «legge»), entrata in vigore il 1° gennaio 2022, e hanno ad oggetto taluni elementi della governance della Banca d'Italia.

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del terzo trattino dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 98/415/CE del Consiglio[2], in quanto le proposte di modifica sono relative alla Banca d'Italia. In conformità al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

1. Finalità delle proposte di modifica

1.1 Le proposte di modifica danno attuazione alle disposizioni introdotte dalla legge in merito all'aumento del limite massimo alle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia dal 3 per cento al 5 per cento, per effetto delle quali nessun partecipante può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta alcun diritto di voto né diritto di proprietà. I dividendi per le quote possedute in eccesso sono da imputare alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

1.2 Le proposte di modifica introducono altresì modifiche relative ai rispettivi ruoli del Collegio sindacale e dei revisori esterni della Banca d'Italia. In particolare, il Collegio sindacale non sarà più responsabile della verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Tale compito sarà assolto d'ora in avanti dai revisori esterni selezionati in conformità all'articolo 27.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito lo «Statuto del SEBC»). Il Collegio sindacale sarà invece responsabile di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto contabile della Banca d'Italia.

---

1 Legge 30 dicembre 2021, n. 234, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31-12-2021.

2 Decisione del Consiglio 98/415/CE, del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sul progetto di disposizioni legislative (GU 189 del 3.7.1998, pag. 42).

1.3 Infine, le proposte di modifica introducono svariate modifiche finalizzate a migliorare il funzionamento degli organi decisionali della Banca d'Italia, del Consiglio di reggenza incaricato dell'amministrazione generale delle sedi e delle succursali principali della Banca d'Italia entro i limiti stabiliti dallo statuto della Banca d'Italia nonché dei consiglieri nominati presso le succursali ai sensi dello statuto. In particolare, le proposte di modifica introducono modifiche riguardo l'utilizzo di sistemi di comunicazione a distanza per le riunioni degli organi decisionali e l'utilizzo delle votazioni per scrutinio segreto. In base alle proposte di modifica, la votazione per scrutinio segreto è prevista per una serie più limitata di decisioni rispetto a quanto previsto in precedenza, quali ad esempio quelle relative a misure disciplinari nei confronti di membri del personale della Banca d'Italia, alla revoca del mandato dei membri del Consiglio superiore della Banca d'Italia nonché alla nomina e alla revoca del mandato dei membri del Direttorio. Per le altre decisioni, le votazioni si effettuano invece per voto palese.

2. Osservazioni di carattere generale

2.1 La BCE prende atto delle proposte di modifica e dell'attribuzione di diritti economici e di proprietà ai partecipanti alla Banca d'Italia.

2.2 Ai sensi dell'articolo 131 del trattato, ciascuno Stato membro è tenuto ad assicurare che la propria legislazione nazionale, compreso lo statuto della propria banca centrale nazionale (BCN), sia compatibile con i trattati e con lo statuto del SEBC. Le modifiche allo statuto di una BCN, nella fattispecie lo Statuto della Banca d'Italia, dovrebbero garantire il pieno rispetto dell'indipendenza della banca centrale, garantita dall'articolo 130 del trattato e dall'articolo 7 e dall'articolo 14.2 dello statuto del SEBC. Il Trattato non si esprime in merito alla struttura proprietaria delle BCN, che è quindi rimessa alle autonome determinazioni di ciascuno Stato membro, nella misura in cui tale struttura rispetti pienamente e non ponga a rischio il principio di indipendenza delle banche centrali sancito dall'articolo 130 del trattato e dalle altre disposizioni del trattato che disciplinano i compiti relativi al SEBC all'Eurosistema[3]. In virtù degli articoli 6 e 19 dello Statuto della Banca d'Italia, l'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non devono avere ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite alla Banca d'Italia o al Governatore della Banca d'Italia dal trattato, dallo statuto del SEBC, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge italiana riguardanti il perseguimento delle finalità e degli obiettivi istituzionali della Banca d'Italia[4]. Ciò considerato, l'aumento del limite massimo alle quote di partecipazione nel capitale di Banca d'Italia dal 3% al 5% non desta preoccupazioni dal punto di vista dell'indipendenza finanziaria delle banche centrali.

2.3 Per quanto riguarda la riduzione delle situazioni in cui si applica la votazione per scrutinio segreto, la BCE ritiene che il voto segreto possa contribuire a salvaguardare l'indipendenza degli organi decisionali di una BCN. Tuttavia, il principio dell'indipendenza istituzionale non esclude la possibilità del voto palese. Le proposte di modifica comporteranno soltanto una riduzione limitata del ricorso alla votazione per scrutinio segreto in seno agli organi decisionali rispetto alla situazione attuale. Le

3 Cfr. i pareri CON/2005/34 e CON/2019/23. Tutti i pareri della BCE sono disponibili su EUR-Lex.

4 Cfr. il parere CON/2019/23.

decisioni sensibili, su materie quali sanzioni disciplinari, revoca del mandato di reggenti e consiglieri ed emanazione di pareri in merito alla conferma o alla revoca del mandato del Governatore della Banca d'Italia, resteranno oggetto di votazione per scrutinio secreto.

2.4 Infine, per quanto riguarda l'impatto delle proposte di modifica sulle finanze interne della Banca d'Italia, la BCE rileva che, poiché i dividendi per le quote possedute in eccesso sono da imputare alle riserve statutarie della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, dello Statuto della Banca d'Italia e il limite massimo per la determinazione delle quote possedute in eccesso è stato aumentato dal 3 per cento al 5 per cento, l'ammontare dei dividendi da imputare alle riserve statutarie sarà probabilmente ridotto.

Il presente parere sarà pubblicato su EUR-Lex.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 marzo 2022

[firmato]

La Presidente della BCE

Christine LAGARDE